Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 4 settembre 1934 - Anno XII** — **Numero 207**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 1397.
Norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le colonie a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 maggio 1934-XII, sul decreto concernente le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

SIRE,

Le numerose difficoltà di applicare nelle nostre colonie tutto il complesso della legislazione vigente nel Regno per l'esecuzione delle opere pubbliche, hanno consigliato la revisione delle norme generali esistenti, al fine di dare al servizio stesso un assetto più rispondente alle reali necessità dei luoghi con delle norme organiche ed uniformi attraverso un regolare provvedimento formale.

Nel predisporre lo schema delle nuove norme si è cercato:

a) di conservare il principio, già in vigore nelle colonie, di applicare, per quanto possibile, le norme del Regno, adattandole alle necessità dell'ambiente attraverso disposizioni ben precise atte ad eliminare i difformi criteri fin qui usati fra colonia e colonia;

b) non discostarsi dalla pratica fin qui seguita nei nostri possedimenti, onde le nuove norme possano trovare applicazione senza turbamento del normale andamento del servizio, eliminando però una serie di disposizioni transitorie che non giovano nè alla rapida e rigida applicazione delle nuove regole nè alla economia del provvedimento predisposto;

c) fissare chiaramente i limiti di competenza di ciascuna autorità amministrativa e tecnica, affinchè non sorgano dubbi, come in passato, sulla obbligatorietà di parere dei corpi consultivi o sulla competenza dei vari organi ed uffici preposti al servizio;

d) armonizzare i nuovi provvedimenti ai regolamenti e alla leggi di carattere generale già in vigore nelle nostre colonie;

e) dare alle norme stesse un contenuto sufficientemente vasto per assicurare il più che possibile la loro durata nel tempo

In sostanza il nuovo provvedimento più che creare innovazioni vere e proprie nei confronti delle norme già in vigore nelle colonie e di quelle del Regno in esse estese, tende ad armonizzare queste accogliendole in un unico testo e semplificandole esclusivamente in rapporto agli organi amministrativi e tecnici ai quali in colonia è demandato il servizio delle opere pubbliche.

Le uniche innovazioni sostanziali che il provvedimento contempla sono: la istituzione di un comitato tecnico quale organo consultivo del Governatore e le disposizioni introdotte per imporre l'osservanza delle nuove norme anche all'esecuzione delle opere da eseguirsi dai Municipi e dai servizi ferroviari.

Con tali innovazioni si tende a garantire maggiormente gli interessi dell'Amministrazione e a far sì che i progetti che rientrano nella competenza governatoriale anzichè essere giudicati soltanto dall'Ingegnere capo, siano invece opportunamente vagliati da un consesso di tecnici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di dare organico assetto alle norme vigenti nelle colonie in materia di esecuzione di lavori e funzionamento dei servizi delle opere pubbliche;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle colonie, secondo l'unito testo vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati:

R. decreto 1° febbraio 1912, che istituisce un Ufficio del Genio civile in Libia;

R. decreto 30 gennaio 1913, n. 83, che autorizza il Governo del Re a modificare la competenza dell'Ispettorato superiore per le opere pubbliche in Libia;

decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, che approva l'Ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, e successive modificazioni;

decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1769, che sopprime la Sezione autonoma per le opere pubbliche di Derna, costituita col decreto Ministeriale 13 agosto 1913, n. 2899, ed in sua vece costituisce una Sezione distaccata dipendente dall'Ufficio delle opere pubbliche di Bengasi e stabilisce in lire 20.000 la competenza dell'Ingegnere capo per l'approvazione tecnica dei progetti;

decreto Ministeriale 26 agosto 1918, che aumenta a lire 30.000 la competenza dell'Ingegnere capo della Sezione delle opere pubbliche di Derna;

decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, che estende alla Libia alcune disposizioni del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e le successive modificazioni apportate con R. decreto 26 marzo 1922, n. 619;

decreto Ministeriale 5 ottobre 1920, che stabilisce in lire 500.000 i limiti di competenza dei Governatori e degli Ingegneri capi della Tripolitania e della Cirenaica per l'approvazione dei progetti e dei contratti di opere pubbliche;

decreto Ministeriale 27 aprile 1921, che modifica i limiti di competenza per l'approvazione tecnica ed amministrativa dei progetti di esecuzione delle opere pubbliche;

decreto Ministeriale 12 maggio 1926, che modifica i limiti di spesa dei progetti di opere pubbliche da approvarsi dai funzionari tecnici della Libia;

decreto Ministeriale 12 maggio 1926 sulle competenze degli Ingegneri addetti alle opere pubbliche di Merg e Cirene.

È altresì abrogata ogni altra disposizione che contrasti con le norme contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 129. — MANCINI.

NORME PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN COLONIA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
AUTORITÀ, ORGANI OD UFFICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE.
DEI PROGETTI E DEI CAPITOLATI.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Salvo il disposto del successivo art. 12, le opere pubbliche dello Stato in colonia si eseguiscono in base a progetti compilati dai locali Uffici tecnici governativi.

A quelle di carattere prettamente militare, come le fortificazioni, le polveriere e gli altri apprestamenti di difesa, si provvede, salvo che non sia diversamente disposto, secondo le norme speciali vigenti in colonia per l'esecuzione di opere militari difensive, osservando, in quanto siano compatibili con la natura dell'opera, le norme del presente Ordinamento.

Art. 2.

In circostanze di comprovata urgenza il Governatore può autorizzare l'inizio dei lavori che eccedono le sue competenze anche subito dopo il deliberamento, salvo a chiedere, entro il più breve tempo possibile, conferma al Ministro.

In casi di somma urgenza, quando qualsiasi indugio diventi pericoloso e si tratti di evitare sinistri o danni imminenti alle persone od alle opere esistenti, può essere autorizzata la immediata esecuzione dei lavori in economia, anche in mancanza di regolare progetto, secondo le modalità di cui al Titolo II osservate le cautele prescritte dal Regolamento di contabilità e collaudazione di cui al successivo art. 29. Le stesse facoltà sono demandate al Commissario regionale e al funzionario tecnico arrivato prima sul posto, ai sensi del successivo art. 26.

CAPO II.

Organi tecnici per il funzionamento delle opere pubbliche.

Art. 3.

Il servizio per le opere pubbliche per le colonie è disimpegnato:

a) dall'Ispettorato delle opere pubbliche presso il Ministero delle colonie, diretto da un Ispettore superiore;

b) dagli Uffici delle opere pubbliche istituiti in ciascuna colonia, diretti da un Ingegnere capo;

c) dalle Sezioni staccate delle opere pubbliche, istituite, con decreto del Ministro, su proposta del Governatore della colonia, diretto da un Ingegnere di Sezione.

Il servizio per l'esecuzione delle opere a carattere prettamente militare, di cui al 1° comma del precedente art. 1, è disimpegnato, ove esistano, dagli Uffici del Genio militare delle colonie.

Art. 4.

L'Ispettore superiore delle opere pubbliche:

a) coadiuva, per la parte amministrativa, le competenti Direzioni generali del Ministero;

b) adempie tutti gli incarichi che gli sono affidati dal Ministro o dai Governatori e disimpegna le attribuzioni che gli sono conferite in osservanza del presente Ordinamento;

c) sorveglia l'andamento del servizio delle opere pubbliche proponendo gli opportuni provvedimenti;

d) impartisce agli Uffici tecnici le direttive per la redazione dei progetti e ne segue gli studi relativi;

e) esamina e riferisce sui progetti che gli vengono sottoposti, proponendo per l'approvazione quelli previsti dai successivi articoli;

f) redige, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sintetica al Ministro sull'andamento del servizio delle opere pubbliche nelle varie colonie.

Art. 5.

L'Ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche:

a) provvede in conformità alle istruzioni del Governatore allo studio e compilazione dei progetti delle opere pubbliche della colonia, ed esamina quelli affidati per la compilazione ai privati;

b) riferisce su tutti i progetti che gli vengono sottoposti proponendo per l'approvazione quelli previsti dal successivo art. 21;

c) cura l'esecuzione dei lavori;

d) invigila direttamente o per mezzo di suoi delegati sulle opere eseguite dai municipi o da altri enti pubblici od anche da privati quando lo Stato contribuisca nella spesa;

e) sorveglia il funzionamento delle Sezioni staccate;

f) adempie a tutti gli incarichi commessigli dal Governatore o dall'Ispettore superiore e disimpegna le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Ordinamento;

g) redige, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sintetica al Governatore sull'andamento del servizio, dando di essa, in pari tempo, comunicazione all'Ispettorato superiore.

Art. 6.

Gli Ingegneri dirigenti le Sezioni staccate presso i Commissariati:

a) hanno le stesse attribuzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 5 per la parte del territorio compresa nella Circoscrizione commissariale, e seguono le direttive loro impartite dall'Ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche;

b) adempiono a tutti gli incarichi loro conferiti dal Commissario regionale e lo coadiuvano per tutto quanto riguarda la parte amministrativa delle opere pubbliche da eseguirsi nel territorio;

c) presentano, alla fine di ogni semestre, al Commissario regionale una breve relazione sullo stato dei lavori di cui hanno l'immediata direzione e sulle necessità tecniche in genere del servizio, dando di essa, in pari tempo, comunicazione all'Ingegnere capo.

Art. 7.

Nelle Circoscrizioni regionali che non siano sede di una Sezione staccata, il Governatore può, udito l'Ingegnere capo, destinare un funzionario tecnico per disimpegnarvi il servizio delle opere pubbliche, di competenza commissariale.

Egli è alla dipendenza del Commissario e per il tramite di lui corrisponde con l'Ingegnere capo.

CAPO III.

Organi consultivi.

Art. 8.

Il Ministro per le colonie ha per organo consultivo tecnico il Consiglio superiore dei lavori pubblici, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il Governatore ha per organo consultivo il Comitato tecnico istituito in ciascuna colonia.

Esso è composto:

a) dal Segretario generale, che lo presiede;

b) dal Direttore degli Affari civili e politici;

c) dal Capo di stato maggiore del Regio corpo delle truppe coloniali;

d) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche;

e) dal Capo dei Servizi sanitari della colonia;

f) dal Capo dell'Ufficio del Genio militare;

g) dal Direttore delle Costruzioni ferroviarie;

h) dal Capo delle Costruzioni aeronautiche;

i) dal Capo dell'Ufficio tecnico del municipio del capoluogo della colonia.

Un funzionario coloniale, di grado non superiore al nono, esercita le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 10.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere:

a) sui progetti di massima che gli sono sottoposti dal Ministro per le colonie, per l'esecuzione delle opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo;

b) sui progetti esecutivi che rientrano, per la spesa, nei limiti della competenza ad esso attribuita dal successivo articolo 20;

c) sugli atti di collaudo che importino la risoluzione di riserve di speciale importanza o per la loro natura o perchè il loro ammontare supera le lire 300.000;

d) sulla rescissione dei contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere;

e) su tutti gli affari in genere e sulle questioni che il Ministro gli sottopone ai sensi del presente Ordinamento o pei quali creda utile sentirne l'avviso.

Art. 11.

Il Comitato tecnico esprime parere:

a) sui progetti di massima che gli sono sottoposti dal Governatore;

b) sui progetti esecutivi che rientrano, per la spesa, nei limiti della competenza ad esso attribuita dal successivo art. 21;

c) sugli atti di collaudo, per opere di competenza del Governatore, che implichino la risoluzione di riserve di speciale importanza o per la loro natura o perchè il loro ammontare superi le lire 100.000 e sia contenuto entro le lire 300.000;

d) sulla rescissione dei contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere;

e) su tutte le questioni riflettenti la provvista e la scelta dei materiali da costruzione, il reclutamento della mano d'opera e la determinazione dei salari, nonchè su tutti gli affari e questioni che il Governatore ritenga di sottoporre al suo esame.

CAPO IV.

Compilazione e approvazione dei progetti per la esecuzione delle opere pubbliche – Capitolati d'oneri generali e speciali.

Art. 12.

Quando la natura delle opere o speciali circostanze lo esigano, la compilazione dei progetti e lo studio di particolari problemi possono essere, con l'assenso del Ministro, affidati dal Governatore, con suo decreto, a professionisti privati.

L'incarico della compilazione del progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o la esecuzione dell'opera.

Art. 13.

I progetti, sia di massima che esecutivi, sono redatti secondo le norme vigenti in colonia dirette ad assicurare la regolarità della compilazione o l'esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

È vietato di frazionare lo studio di una stessa opera in più progetti esecutivi, salvo il disposto dell'art. 21 dell'Ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

Art. 14.

In un medesimo progetto possono comprendersi lavori da eseguire a corpo, a misura ed in economia con somministrazioni in natura od in danaro.

L'Amministrazione può altresì riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali o mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15.

Oltre che da un Capitolato generale, contenente le condizioni da osservarsi in tutti i contratti di opere pubbliche, ogni progetto è corredato da un Capitolato speciale che descrive esattamente il lavoro da eseguire e determina gli obblighi particolari che si impongono all'appaltatore.

Il Capitolato speciale deve essere redatto in modo da renderlo del tutto indipendente dalla perizia o dalle analisi che gli sono servite di base. Per le opere non eccedenti le L. 100.000 può essere sostituito da un quaderno di condizioni esecutive che risponda al requisito di cui al precedente comma.

Art. 16.

Il prezzo stabilito nel Capitolato speciale per le opere o provviste a corpo è fisso ed invariabile. Del pari sono fissi ed invariabili i prezzi unitari stabiliti per i lavori a misura.

Nel corrispettivo tanto a corpo che a misura s'intende, sempre, compresa ogni spesa occorrente per dar l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17.

Alle espropriazioni occorrenti provvede, di regola, l'Amministrazione.

Ove in casi particolari s'intenda porle a carico dell'appaltatore se ne dovrà fare espressa dichiarazione nel Capitolato speciale.

Spetta, di regola, all'appaltatore provvedere a sue spese alle occupazioni temporanee per deposito ed estrazioni di materiali, impianti di magazzini, cantieri ed altri usi necessari all'esecuzione dell'opera.

Art. 18.

L'ammontare della cauzione definitiva da prestare a garanzia della buona esecuzione dei lavori è fissato in misura non inferiore al ventesimo del loro importo netto.

Alla costituzione della cauzione si procede in conformità delle disposizioni contenute nel Capitolato generale e nell'Ordinamento amministrativo contabile vigente in colonia.

Fermo il disposto degli articoli 24 e 25 dell'Ordinamento amministrativo contabile per le colonie per la costituzione della cauzione e salvo che non sia espressamente vietato dal Capitolato speciale, negli appalti nei quali i mezzi d'opera siano di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori e quando la cauzione sia già stata prestata in numerario od in titoli, l'Amministrazione appaltante potrà consentire in qualunque momento lo svincolo di parte della cauzione medesima in misura non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati all'esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia dell'Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi 5 giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel *Bollettino Ufficiale* o nei giornali delle colonie.

Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà dell'impresa che risultino debitamente inscritti nei registri di un Ufficio marittimo, ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi, dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del Codice di commercio.

Art. 19.

Nei Capitolati speciali si può stabilire che durante il corso dei lavori sia accreditato, sugli stati d'avanzamento che servono di base per il pagamento delle rate d'acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche quelle dei materiali provvisti a piè d'opera ed accettati dal direttore per essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Tale accreditamento di materiali non potrà superare la metà del loro importo ai prezzi di contratto.

Tuttavia, fino alla loro completa messa in opera, i materiali continueranno a rimanere a rischio e pericolo dell'appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e prima dell'impiego potranno essere sempre rifiutati se non giudicati esatti dall'Ufficio che dirige i lavori.

Art. 20.

Sono approvati dal Ministro:

a) udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i progetti, sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, superi le L. 1.000.000, nonchè le proposte pei lavori in economia oltre le L. 500.000.

b) su proposta dell'Ispettore superiore delle opere pubbliche:

1° i progetti di lavori da eseguire in economia quando il loro ammontare sia compreso fra le L. 300.000 e L. 500.000;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva superi le lire 1.000.000, ovvero le lire 300.000 se si tratta di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima sul quale si sia già pronunciato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai princip' già approvati col progetto di massima.

Quando si tratti di progetti per lavori di manutenzione pluriennale, la competenza è determinata dall'importo del canone previsto per ciascun anno.

Art. 21.

Sono approvati dal Governatore:

a) udito il parere del Comitato tecnico:

1° i progetti, sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, sia compreso fra le lire 200.000 o le lire 1.000.000, nonchè i progetti per i lavori in economia il cui importo sia compreso fra le lire 100.000 e le L. 300.000;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle lire 1.000.000, ovvero alle lire 300.000 se si tratta di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima, sul quale si sia già pronunciato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sia intervenuta l'approvazione del Ministro per le colonie, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima;

b) su proposta dell'Ingegnere capo:

1° i progetti il cui importo complessivo, presunto o di stima, non ecceda le L. 200.000 ovvero le L. 100.000 se trattasi di lavori in economia;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle lire 1.000.000, ovvero alle lire 300.000 se si tratta di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima sul quale si sia già pronunciato il Comitato tecnico della colonia, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima.

Per i progetti di lavori di manutenzione pluriannuale, la competenza è determinata dall'importo del canone previsto per ciascun anno.

Art. 22.

Per l'approvazione tecnica dei progetti può prescindersi da qualsiasi preventiva revisione contabile, ma i capi d'Ufficio ed i redattori dei singoli progetti sono responsabili dell'esattezza dei calcoli.

Art. 23.

Il Ministro, quando lo ritenga opportuno, può sempre avocare a sè l'approvazione dei progetti riservati alla competenza del Governatore; in tal caso l'approvazione è data dal Ministro, udito il parere dell'Ispettore superiore delle opere pubbliche.

TITOLO II

ESECUZIONE DEI LAVORI.

CAPO I.

Contratti in appalto e lavori in economia.

Art. 24.

All'aggiudicazione dei lavori si procede secondo le norme dell'Ordinamento amministrativo contabile.

Art. 25.

Si eseguiscono in economia i lavori:

a) che per condizioni particolari non convenga dare in appalto;

b) che siano richiesti da motivi d'urgenza e pei quali l'entità e il valore non possano essere preventivamente determinati.

Per l'approvazione sia tecnica che amministrativa dei lavori in economia si applicano le norme del presente Ordinamento, in quanto compatibili col sistema adottato, e quelle del Regolamento di contabilità e collaudazione di cui al successivo art. 29.

Quando l'esecuzione dei lavori in economia sia giustificata da motivi d'urgenza, o si tratti di lavori a cui provvede l'Autorità politica amministrativa locale con mano d'opera requisita, potrà prescindersi dal preventivo adempimento di ogni formalità. In tali casi il Commissario regionale, osservando le norme stabilite per i casi d'urgenza dal Regolamento di contabilità e collaudazione, di cui al successivo art. 29, concederà nei limiti dei poteri delegatigli le necessarie autorizzazioni, con l'obbligo, però, di curare entro tre mesi dall'inizio dei lavori l'adempimento delle formalità prescritte dal 2º comma del presente articolo.

Art. 26.

Nei casi di somma urgenza previsti dal precedente art. 2 il Commissario regionale può disporre l'immediato inizio dei lavori dandone contemporaneo avviso al Governatore e facendo redigere, appena le circostanze lo consentano, ed in ogni caso non più tardi di tre mesi dall'inizio dell'esecuzione dei lavori, un regolare progetto, che dovrà essere inoltrato al Governatore per l'approvazione da parte dell'Autorità competente.

Qualora ogni indugio sia pericoloso, anche l'Ingegnere dirigente la Sezione staccata, o il funzionario distaccato presso il Commissariato regionale ai sensi del precedente art. 7, nonchè il funzionario tecnico giunto primo sul luogo, può disporre, sotto la propria responsabilità e fino alla concorrenza di lire 30.000, l'inizio e l'esecuzione dei lavori dandone immediato avviso al Commissario regionale e disponendo, nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'inizio dei lavori, per la compilazione di una perizia giustificativa della spesa da trasmettersi al Commissario regionale per le ulteriori incombenze.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, disponendo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo della differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che ha servito di base al contratto, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 28.

In caso di frode o di grave inadempienza può disporsi d'autorità la rescissione del contratto col pagamento dei lavori effettivamente eseguiti e salva l'eventuale azione penale ed in ogni caso il risarcimento dei danni ivi compresi i maggiori oneri derivanti dalla prosecuzione e compimento dei lavori.

Nel caso, però, di grave inadempienza di cui al precedente comma se l'Amministrazione non creda di rescindere il contratto, ovvero, quando l'appaltatore sia incorso in ripetute negligenze od in ritardi pregiudizievoli per la buona riuscita dell'opera, può farsi luogo alla esecuzione di ufficio a maggiori spese dell'assuntore.

La rescissione dei contratti deve essere disposta con decreto dell'Autorità amministrativa che li ha approvati.

Quando si tratti di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato tecnico della colonia, i Consigli medesimi dovranno, ai sensi dei precedenti articoli 10 ed 11, esprimere il loro parere sulla proposta di rescissione dei contratti stessi, salvo il disposto dell'art. 20 dell'Ordinamento amministrativo contabile per quanto concerne la competenza del Consiglio superiore coloniale e del Consiglio di Governo della colonia.

Art. 29.

Le norme da osservarsi per le modalità della consegna, l'esecuzione sia in appalto che in economia dei lavori, la loro contabilità e liquidazione, sono determinate da apposito Regolamento.

Lo stesso Regolamento stabilirà le norme per la risoluzione in via amministrativa delle contestazioni che insorgessero con le imprese, nonchè per l'esecuzione dei collaudi.

Alla definizione in via contenziosa delle controversie provvedesi mediante arbitrato ai sensi del Capitolato generale.

Art. 30.

Per le opere e provviste a corpo non è ammessa alcuna verificazione sulla misura e proporzione loro e sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura la somma prevista nel contratto può variare tanto in più quanto in meno entro i limiti stabiliti dal Capitolato generale di appalto secondo la quantità effettiva delle opere eseguite.

Art. 31.

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale della esecuzione delle opere senza la preventiva formale autorizzazione del Ministro o del Governatore a seconda della competenza di approvazione dei relativi progetti. Sono soltanto permessi, sotto la responsabilità dell'appaltatore, i cottimi per movimenti di materiali.

La trasgressione al divieto di cui sopra dà facoltà all'Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto e di incamerare tutta o parte della cauzione.

Il relativo provvedimento è disposto con decreto dell'Autorità che ha approvato il contratto sentiti gli Uffici o Corpi consultivi che hanno espresso parere in merito all'approvazione stessa. Resta sempre impregiudicata in caso di rescissione o di revoca la rivalsa dei danni.

Art. 32.

Per la cessione a terzi dei crediti dell'impresa si conservano le norme dell'Ordinamento amministrativo contabile.

Le procure ad esigere devono essere riconosciute dall'Amministrazione.

Nessun sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere stesse può essere richiesto dai creditori dell'appaltatore a garanzia del proprio credito anche se riflette forniture inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata, salvo il caso in cui l'Autorità amministrativa da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro richiesto non possa in alcun modo ridurre la garanzia dell'Amministrazione.

Le domande di sequestro saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa, e qualora questa riconosca di poter annuire alla cessione dei sequestri, essi saranno preferibilmente accordati ai creditori per indennità, mercedi di lavoro, e per somministrazioni di ogni genere, che si riferiscono alla esecuzione dell'opera stessa.

Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazioni che sono a carico dell'appaltatore per la esecuzione delle opere, rimangono salvi i diritti ed i privilegi che ad essi competono a termine del Codice civile e delle disposizioni vigenti

in colonia in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità e potranno di conseguenza essere concessi, a loro favore, sequestri sul prezzo di appalto.

Soltanto all'Autorità ordinatrice del sequestro compete di decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata o di decretare la revoca del sequestro stesso, purchè siano prima risolute dall'Autorità competente le questioni inerenti la legittimità o sussistenza dei titoli o delle domande.

Art. 33.

Qualunque sia il numero dei componenti di un'impresa l'Amministrazione riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

Le società commerciali regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona espressamente delegata.

Questa persona deve avere i requisiti d'idoneità prescritti per l'appalto di cui trattasi ed essere accetta all'Amministrazione; ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della società per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo dei lavori sino alla estinzione di ogni rapporto.

La società non potrà mai mutare il suo rappresentante senza l'espresso consenso dell'Amministrazione.

In caso di morte, di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la società è obbligata a sostituirlo prontamente con altra persona, la quale abbia i requisiti prescritti o sia accetta all'Amministrazione.

Se la società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti comma l'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto col pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, o di provvedere senz'altro alla esecuzione di ufficio. La società sarà sempre responsabile del danno che provenisse all'Amministrazione dal nuovo contratto da questa stipulato o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. 34.

Sulle variazioni ed aggiunte che si rendano necessarie ai lavori in corso di esecuzione provvedesi ai sensi del Regolamento di contabilità e di collaudazione, di cui al precedente art. 29.

L'appaltatore è sempre obbligato in caso di aumento o diminuzioni di opere ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto in più od in meno del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 35.

Qualora durante il corso dei lavori sorgano contestazioni sull'applicazione dei patti, si provvede dal Ministro e dal Governatore, secondo la rispettiva competenza, alla loro risoluzione in via amministrativa ai sensi e con tutti gli effetti stabiliti dal Regolamento di contabilità e collaudazione, di cui al precedente art. 29.

Esaurita la procedura amministrativa, ove persistano le riserve da parte dell'impresa, la controversia è deferita al Collegio arbitrale, da costituirsi normalmente dopo ultimate le operazioni di collaudo.

Nel calcolare i limiti di competenza, quando si tratti di contestazione riflettente i prezzi, dovrà tenersi conto dell'onere che essi importerebbero se applicati non solamente alla quantità dei lavori già iscritti in contabilità, ma anche a quelli da eseguire.

CAPO II.

Collaudo dei lavori.

Art. 36.

I lavori il cui importo complessivo, secondo le risultanze del conto finale, ecceda la somma di lire 50.000, sono sottoposti a collaudo secondo le norme e la procedura fissata dal Regolamento di contabilità e collaudazione di cui al precedente art. 29. Per quelli di somma inferiore si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè il loro importo per il detto esercizio non superi le lire 50.000.

Art. 37.

L'Ingegnere capo rilascia i certificati di regolare esecuzione dei lavori.

Per le opere il cui importo complessivo non ecceda le lire 50.000, ove non provveda direttamente, conferma o vista i certificati rilasciati dal direttore dei lavori.

Procede, inoltre, alla esecuzione dei collaudi che gli siano conferiti ai sensi del Regolamento di contabilità e collaudazione, di cui al precedente art. 29.

Presenta in ambedue i casi motivate proposte in merito alle riserve regolarmente iscritte dall'impresa sul registro di contabilità e nel conto finale, e si pronuncia sull'applicabilità o non delle clausole penali.

L'Ingegnere dirigente la Sezione staccata, al quale sia stata fatta la delega di cui all'art. 47, potrà, nei limiti della competenza a lui attribuita, rilasciare certificati di regolare esecuzione senza che occorra il visto dell'Ingegnere capo, in tutti i casi in cui la contabilità sia stata firmata dall'appaltatore senza alcuna riserva.

Art. 38.

Salvo che il Capitolato speciale non disponga altrimenti, dopo ultimati i lavori e redatto il relativo verbale, l'Amministrazione può autorizzare, a suo giudizio insindacabile, la restituzione parziale o totale delle ritenute prescritte dall'Ordinamento amministrativo contabile o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva, su conforme proposta dell'Ispettore superiore per le opere di competenza ministeriale, e dell'Ingegnere capo per quelle di competenza governatoriale.

Art. 39.

Alla collaudazione dei lavori si procede ai sensi del Regolamento di contabilità e collaudazione dei lavori, di cui al precedente art. 29.

Il Ministro e il Governatore rispettivamente:

a) approvano i collaudi delle opere il cui importo di progetto rientri nei limiti della competenza ad essi attribuita dal presente Ordinamento;

b) deliberano sulle riserve dell'impresa non ancora risolute in via amministrativa, sentiti:

1° il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma pretesa o contestata superi le 300.000 lire, anche se si tratta di opere il cui collaudo spetta al Governatore, ai sensi della precedente lettera *a*);

2° il Comitato tecnico della Colonia, quando detta somma superi le 100.000 lire e sia compresa nel limite di lire 300.000.

Il Ministro e il Governatore possono sentire i rispettivi organi consultivi anche per la risoluzione di riserve d'importi inferiori, ogni qualvolta la natura della contestazione rivesta carattere di particolare importanza;

c) deliberano sull'applicabilità delle penali stabilite nei contratti e sugli atti di transazione nei limiti loro attribuiti dall'art. 52 dell'Ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 40.

L'Amministrazione può disporre la restituzione parziale o totale della cauzione dopo compiute le operazioni di collaudo, sempre che non siano stati presentati reclami da parte dei creditori dell'appaltatore per espropriazioni, occupazioni temporanee di beni o danni relativi in seguito alla pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, e, se presentati, i reclami stessi siano sufficientemente garantiti dai crediti dell'impresa a saldo dell'appalto.

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Dichiarazioni di pubblica utilità per opere pubbliche.

Art. 41.

La dichiarazione di pubblica utilità è implicita per tutte le opere pubbliche che lo Stato esegue in colonia e che siano state autorizzate con provvedimento legislativo.

Per le opere non autorizzate con provvedimento legislativo, ma che siano complementari, accessorie e di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità e preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti di esecuzione da parte dell'Autorità amministrativa competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 42.

In tutti gli altri casi, quale che sia la natura delle opere pubbliche, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del Governatore.

Il decreto deve essere sempre preceduto dall'approvazione del progetto di esecuzione delle opere.

Art. 43.

Possono comprendersi nell'espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future o si manifesti indispensabile per l'esecuzione dell'opera.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o concessa posteriormente dall'Autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità dell'opera.

Nei casi di opere autorizzate con provvedimento legislativo la facoltà di espropriare i beni attigui deve essere concessa con decreto del Ministro.

Art. 44.

Le occupazioni temporanee sono autorizzate con decreto del Governatore, il quale ne determina la durata, quando l'occupazione sia richiesta per estrarvi materiali, farne depositi o per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera pubblica.

Le occupazioni temporanee necessarie per causa di forza maggiore o per provvedimenti d'urgenza non possono protrarsi oltre i due anni.

Art. 45.

I modi e le formalità per procedere alle prese di possesso dei beni, all'accertamento della loro consistenza, alla determinazione ed al pagamento delle relative indennità ai proprietari od aventi diritto quando queste per la natura del bene o del diritto espropriato risultino dovute, nonchè le norme per la risoluzione delle controversie, sono stabilite, dove non sia provveduto altrimenti, con decreto del Governatore tenuto conto degli usi e delle consuetudini locali.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Concorsi e sussidi ad opere d'interesse pubblico.

Art. 46.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore coloniale, può autorizzare la corresponsione ai municipi o altri enti pubblici, di sussidi o concorsi nella spesa per l'esecuzione di opere nello quali concorrano manifesti requisiti d'interesse pubblico.

I concorsi o sussidi sono accordati nei limiti dei fondi specificatamente autorizzati con stanziamento di bilancio o con altro provvedimento, sulla base di progetti approvati dall'Autorità governativa competente ai sensi del presente Ordinamento.

TITOLO V.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 47.

Il Governatore può delegare in tutto od in parte ai Commissari regionali l'esercizio di facoltà o di attribuzioni conferitegli dal presente Ordinamento, quando non sia prescritto il parere di Autorità o Corpi aventi sede fuori della loro Circoscrizione territoriale od istituiti presso il Governo.

Del pari e con la stessa limitazione il Governatore può delegare in tutto o in parte ai dirigenti le Sezioni staccate, ed al funzionario indicato al precedente art. 7 le attribuzioni di cui all'art. 5 lettere *a*), *c*), *d*) per le opere il cui importo sia contenuto nel limite massimo di lire 50.000 e di lire 25.000 rispettivamente, nonchè l'incarico di riferire su tutti i progetti che vengano sottoposti al suo esame dal Commissario regionale.

Per i lavori e le provviste d'importo non superiore alle lire 15.000 valgono le norme dell'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo contabile vigente.

Art. 48.

Le disposizioni del presente Ordinamento sono estese, in quanto applicabili, alle opere pubbliche che si eseguiscono dai municipi o da altri enti posti sotto la vigilanza del Governo della colonia.

I progetti per la esecuzione di opere da eseguirsi dai municipi sui propri bilanci, quando comportino una spesa superiore al milione o alle lire 500.000 da eseguire in economia, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore coloniale, ferma restando la competenza amministrativa dell'Autorità tutoria locale.

Art. 49.

Con decreto del Ministro per le colonie, udito il Consiglio superiore coloniale, sarà provveduto all'emanazione del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, di cui al precedente articolo 29, nonchè di quello per il funzionamento degli Uffici delle opere pubbliche.

Art. 50.

Le disposizioni del presente Ordinamento sono applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, anche ai lavori ferroviari per i quali le attribuzioni dell'Ispettore superiore delle opere pubbliche sono devolute al funzionario tecnico preposto all'Ufficio ferrovie presso il Ministero.

TITOLO VI.

CAPO UNICO.

Disposizioni transitorie.

Art. 51.

Sino a quando non sia diversamente provveduto valgono, in quanto applicabili e non contrastanti con le disposizioni del presente Ordinamento e con le altre vigenti in colonia:

a) il Regio decreto 21 marzo 1931, n. 287, sul Regolamento per il servizio del Genio civile;

b) il decreto Ministeriale 29 maggio 1895 sul Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Art. 52.

Fino a quando non sarà stato provveduto alla effettiva costituzione dei Consigli di Governo presso ciascuna colonia, le attribuzioni ad essi conferite dalle presenti norme continueranno ad essere disimpegnate dai Comitati amministrativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1398.

Modifica all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'art. 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1399.

Estensione alle Colonie italiane delle agevolazioni tributarie concesse nel Regno per gli acquisti di beni immobili da parte degli Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 150; 3 luglio 1921, n. 1174, e 2 ottobre 1924, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, che apporta agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito nel Regno;

Ritenuta l'opportunità di adottare per le Colonie italiane analoghi provvedimenti;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa affari sugli acquisti stipulati nelle Colonie italiane di beni immobili ivi situati da parte di Istituti di credito di qualunque natura, compresi i Monti di pietà di prima categoria e le Casse di risparmio, legalmente esistenti alla data del presente decreto, o per cessione volontaria o per aggiudicazione nell'espropriazione forzata in danno di debitori di detti Istituti, anche se trattasi di debitori commerciali falliti, od in sede di concordato preventivo o fallimentare, è dovuta nella misura fissa di L. 10, salva prenotazione in sospeso sul campione unico, previo accertamento del valore, a termini di legge, della tassa normale.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente art. 1 è subordinato alle norme seguenti:

1° che i beni immobili siano rivenduti a terzi, esclusi gli istituti ed enti di cui all'articolo precedente, entro nove anni dalla data del primitivo acquisto;

2° che nel caso di cessione volontaria sussistano inoltre le seguenti condizioni:

a) stato di dissesto del venditore provato mediante dichiarazione della Camera di commercio o di Enti aventi attribuzioni analoghe conferite dal Governo della Colonia;

b) che l'ammontare dell'esposizione del venditore verso l'acquirente risulti dall'atto di acquisto;

c) che il valore dei beni immobili acquistati non superi di un quinto l'ammontare della detta esposizione. Ove il detto valore ecceda tale limite, sull'eccedenza va percetta la tassa affari all'atto della registrazione.

Art. 3.

Ove non si verifichi la vendita per qualsiasi ragione entro il termine di nove anni, sul valore che ha beneficiato del privilegio, si renderanno esigibili immediatamente le normali tasse affari, le quali conservano la natura di tasse principali.

In caso di rivendita parziale la tassa è dovuta sulla parte rimasta invenduta alla fine del periodo di nove anni di cui sopra.

Per la riscossione delle dette tasse resta in ogni caso impregiudicato il privilegio del Governo della Colonia sugli immobili cui si riferiscono le dette tasse, secondo le norme stabilite dal codice civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dai penultimi comma degli articoli 24 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, 19 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, e 19 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674.

Art. 4.

Sorgendo contestazione in ordine all'applicazione delle agevolazioni tributarie stabilite col presente decreto, deciderà il Governatore, fermo il disposto della legge 23 maggio 1932, n. 665.

Art. 5.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto cesserà col 31 dicembre 1936, e non si estende alle tasse affari accertate, ma non pagate, fino alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1400**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù denominata « Istituto Arecco », in Genova.

N. 1400. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa denominata « Istituto Arecco » in Genova, della Compagnia di Gesù, ed autorizzato il trasferimento allo stesso di beni immobili del valore di lire 2.000.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1401**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di S. Antonio, in Gubbio.

N. 1401. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di S. Antonio, in Gubbio, ed autorizzato il trasferimento allo stesso di beni immobili del valore approssimativo di L. 55.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1402**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Francesco d'Assisi, vulgo S. Antonio, in Maddaloni.

N. 1402. R. decreto 27 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Francesco d'Assisi, vulgo S. Antonio, in Maddaloni, annessa al Regio convitto nazionale « Giordano Bruno ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. **1403**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Francesco di Paola ai Candelai, in Palermo.

N. 1403. R. decreto 20 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Francesco di Paola ai Candelai, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 luglio 1934.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Isola Bella » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 4 giugno 1934-XII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato, perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Tenuta denominata « Isola Bella » sita nel territorio del comune di Cisterna di Roma, della estensione complessiva di ettari 780 circa e di pertinenza, come in catasto, del signor Clerici Bagozzi dott. prof. Girolamo fu Ludovico, direttario, e del signor Ercoli Ambrogio di Carlo, enfiteuta.

Detta tenuta è divisa in due accorpamenti, dei quali il principale è di ettari 732.79.20 e confina con la tenuta « Le Castella » di proprietà Fiammingo, a mezzo del fosso di Femminamorta, con la tenuta di « Conca » di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, con la strada provinciale Cisterna-Nettuno e con la proprietà Monaco. Il secondo accorpamento è vicino al primo, ha l'estensione di ettari 47.34.20 e confina con la suddetta strada provinciale Cisterna-Nettuno, con varie quote di terreno assegnate ad ex combattenti di Cisterna di Roma e con la predetta proprietà Monaco.

La tenuta in parola è riportata nel nuovo catasto rustico del comune di Cisterna di Roma alla partita n. 765 in testa a Ercoli Ambrogio di Carlo, livellario, e Clerici Bagozzi comm. dott. prof. Girolamo fu Ludovico, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 2, particella 4; foglio di mappa n. 17, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sub 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16; foglio di mappa n. 28, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, per la superficie complessiva di ettari 780.13.40, con reddito imponibile di L. 32.028,99; e alla partita n. 1598 intestata come sopra, sezione X, casa d'uso rurale in località Femminamorta di piani 1 e vani 2, senza reddito;

Veduta l'istanza 13 giugno 1934 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Isola Bella », sopradescritta, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera anzidetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 820.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 244. — GUALTIERI.

(9551)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Colaboni » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 11 maggio 1934-XII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato, perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Riserva Colaboni » sito nel territorio del comune di Terracina, della estensione complessiva di ettari 93.91.50, già di pertinenza, come in catasto, del signor Colaboni Giovanni Battista fu Domenico (morto in Priverno il 26 dicembre 1932) ed ora della di lui sorella ed erede universale testamentaria signora Colaboni Marianna fu Domenico.

Tale fondo è delimitato da terreni di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti e di altri privati proprietari, dalla strada lungo la migliara 54; dalla tenuta « Macchia di Piano » dell'Opera nazionale per i combattenti e dallo stradone consorziale lungo la fossa migliara 55.

È riportato nel nuovo catasto rustico del comune di Terracina, alla partita n. 477, in testa a Colaboni Giovanni Battista fu Domenico con i seguenti dati: Foglio di mappa n. 35 - particelle nn. 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 32, per la superficie complessiva di ettari 93.91.50 e con la rendita imponibile di L. 9947,63.

Dal trasferimento si esclude la superficie di ettari 1.07.50 ricadente sulle particelle 19, 21, 29 del foglio di mappa n. 35 (Terracina).

Veduta l'istanza 2 giugno 1934, dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduta la successiva decisione 27 giugno 1934, con la quale il detto Collegio centrale arbitrale ha dichiarato che, pel trasferimento del fondo stesso è stata concordata fra le parti la indennità di L. 215.000 e che la persona dell'avente diritto a tale indennità è la signora Colaboni Marianna fu Domenico, domiciliata in Priverno;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Riserva Colaboni », sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo medesimo, da parte dell'Opera anzidetta, che dovrà versare alla signora Colaboni Marianna fu Domenico la somma di L. 215.000 in pagamento della indennità, come sopra concordata.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 245. — GUALTIERI.

(9552)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1934.

Divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella A « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	
744	— Nitrobenzolo
745	— Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri)
746	— Cloridrato di anilina
747	— Sali di anilina non nominati
748	— Derivati dall'anilina non nominati
750	— Derivati dalla naftalina non nominati
752	— Benzidina
753	— Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina
754	— Xilidina
755	— Fenilendiamina, fenetidina e anisidina
756	— Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati
757	— Antrachinone
758	— Resorcina
759	— Naftolo (alfa e beta)
760	— Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati
761	— Derivati dall'acido fenico non nominati
762	— Benzaldeide e derivati
ex 763	— Aminofenoli ed etilaminofenoli
764	— Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati
795	— Colori organici sintetici
ex 797	— Lacche di colori organici sintetici su supporto organico.

Art. 2.

I permessi d'importazione in deroga al divieto, per i prodotti di cui al precedente articolo, saranno rilasciati dal Ministero delle finanze, su conforme parere del Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici, istituito presso il Ministero delle corporazioni, giusta il R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(9553)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-9557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Rasem di Giovanni, nato a Muggia il 28 ottobre 1896 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di

essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rasem è ridotto in « Rassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna nata Norbedo di Giuseppe, nata il 31 gennaio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4937)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuditta Lah di Andrea vedova Puric, nata a Duttogliano il 14 maggio 1878 e residente a Rupingrande, 35, sono restituiti nella forma italiana di « Larghi » e « Puri ».

Il cognome « Puri » si estende ai seguenti suoi familiari:

1. Federico fu Giuseppe, nato il 6 marzo 1905, figlio;
2. Emma fu Giuseppe, nata il 23 dicembre 1906, figlia;
3. Stanislao fu Giuseppe, nato il 15 giugno 1908, figlio;
4. Angela fu Giuseppe, nata il 23 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5072)

N. 11419-143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Lenarcic, nata a Caporetto e residente a Zolla, 18 (Rupingrande) è restituito nella forma italiana di « Lenardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5073)

N. 11419-101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Luigia Puri di Giuseppe in Gustin, nata a Rupingrande il 31 luglio 1893 e residente a Rupingrande, 79, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5074)

N. 11419-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Puric fu Antonio in Brana, nata a Rupingrande l'11 maggio 1887 e residente a Vercogliano, 45, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5075)

N. 11419-103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Puric fu Antonio, nato a Rupingrande il 29 agosto 1897 e residente a Rupingrande, 6, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia nata Ravbar fu Giovanni, nata il 15 aprile 1901, moglie;
2. Albino di Angelo, nato il 30 marzo 1926, figlio;
3. Milano di Angelo, nato il 6 aprile 1928, figlio;
4. Giuseppina fu Antonio, nata il 24 gennaio 1899, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5076)

N. 11419-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Puric fu Michele, nato a Rupingrande il 31 maggio 1863 e residente a Rupingrande n. 9, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina n. Kjuder fu Giuseppe, nata il 3 maggio 1871, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 2 aprile 1906, figlio;
3. Luigi di Giovanni, nato il 7 settembre 1908, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 23 giugno 1898, figlio;
5. Luigia nata Milic di Luigi, nata il 14 ottobre 1904, nuora;
6. Ottilia di Giovanni, nata il 21 dicembre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5077)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Puric fu Giuseppe nato a Rupingrande il 9 dicembre 1881 e residente a Rupingrande, 11, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Zivic fu Francesco, nata il 9 ottobre 1890, moglie;
2. Carlo fu Antonio, nato il 22 ottobre 1913, figliastro;
3. Maria di Giovanni, nata il 28 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5078)

N. 11419-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Puric fu Antonio, nato a Rupingrande il 14 agosto 1877 e residente a Rupingrande, 13, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Lavrencic di Giuseppe, nata il 29 novembre 1872, moglie;
2. Romano di Giuseppe, nato il 30 luglio 1908, figlio;
3. Francesca nata Tavcar fu Andrea, nata il 15 giugno 1906, nuora;
4. Maria di Giuseppe, nata il 2 aprile 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5079)

N. 11419-107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso

a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Puric di Antonio, nato a Rupingrande il 9 settembre 1899 e residente a Rupingrande, 14, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna nata Skabar di Giovanni, nata il 20 dicembre 1900, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata l'11 maggio 1924, figlia;
3. Giulia di Giuseppe, nata l'11 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5080)

N. 11419-108.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vittoria Puric fu Giovanni ved. Milic, nata a Rupingrande, il 20 agosto 1896 e residente a Rupingrande, 19, sono restituiti nella forma italiana di « Puri » e « Emili ».

Il cognome « Emili » si estende anche ai seguenti suoi famigliari:

1. Danica fu Paolo, nata il 30 novembre 1920, figlia;
2. Zlatka fu Paolo, nata il 3 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5081)

N. 11419-112.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Puric fu Michele, nato a Rupingrande il 29 gennaio 1869 e residente a Rupingrande, 57, è restituito nella forma italiana di « Puri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna n. Puric fu Michele, nata il 10 aprile 1876, moglie;
2. Carolina di Luigi, nata il 24 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5084)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 30 agosto 1934-XII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle vie S. Tommaso, Bertola e Mercanti, in Torino, e di risanamento dei quartieri S. Aventino e S. Eusebio.

(9564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Terni.

Si comunica che con R. decreto 25 maggio 1934 (registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1934, registro n. 5 Interno, foglio n. 269), il sig. avv. Ennio Nevi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Terni, pel triennio 1933-35, in sostituzione del sig. avv. Mariano Cittadini-Cesi.

(9559)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Rovigo.

Si comunica che con R. decreto 25 maggio 1934 (registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1934, reg. n. 5 Interno, foglio n. 270), il sig. Lamberto Parenti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. prof. Alessandro Borgo.

(9560)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

Si comunica che con R. decreto 20 luglio 1934 (registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1934, reg. n. 5 Interno, foglio n. 280) il sig. avv. Andrea Giovanni Taraschi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. avv. Ennio Avanzini.

(9561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, con decreto in data 30 agosto, sono state estese al territorio di detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(9558)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Franciacorta in provincia di Brescia.

Con R. decreto 28 giugno 1934, n. 4182, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto successivo, registro n. 16, foglio n. 369, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (respinti ad ogni effetto di legge gli otto ricorsi presentati nei riguardi della costituzione stessa) il Consorzio di miglioramento fondiario della Franciacorta con sede in Rovato, provincia di Brescia.

La costituzione del detto Consorzio del comprensorio di ettari 5726.47.64 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Rovato il 4 marzo 1934.

(9358)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio, in provincia di Roma.

Con R. decreto 5 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1934, al registro n. 17, foglio n. 116, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio, in provincia di Roma.

(9360)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Vicedomini in provincia di Reggio Emilia.

Con R. decreto 28 giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo al registro n. 15, foglio n. 338, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Vicedomini in comune di Montecchio (Reggio Emilia).

(9359)

R. PREFETTURA DI ZARA

Revoca di decreto prefettizio.

Con provvedimento della Prefettura di Zara 13 marzo 1934-XII è stato revocato, ad ogni effetto, il decreto prefettizio 23 giugno 1931-IX, con il quale il cognome di Allacevich Elladio era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci ».

(9562)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti vacanti di segretario comunale di grado 3° e 4°.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Marsala (Trapani) e di segretario di 2ª classe (grado IV) vacante nei comuni di Crotone (Catanzaro), Grammichele (Catania), Idria (Gorizia), Monfalcone (Trieste), Nocera Inferiore (Salerno), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado, nonchè quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per poter essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 novembre 1934-XIII, domanda in carta da bollo da L. 5, corredata dalla ricevuta del pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione Ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione in ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

3° certificato del podestà attestante che al vice-segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificato di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato intenda concorrere a più di un posto dovrà presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti ed a ciascuna delle altre, accompagnata dalla ricevuta del vaglia postale di L. 30, un elenco descrittivo, in carta semplice, di tutti i titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9356)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.